



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
MILAZZO

(Molo Marullo, 6 - 090-9281110 - 090-9222612 cpmilazzo@mit.gov.it)

ORDINANZA N° 38/2019

(EMERGENZA STROMBOLI)

Il sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

- VISTA: la violenta sequenza esplosiva parossistica che ha interessato la terrazza craterica dello Stromboli a partire dalla giornata del 03.07.2019 seguita da una pioggia di lapilli incandescenti di materiale lavico e nubi di ceneri su tutta l'Isola e il ripetersi di analogo evento parossistico in data 28.08.2019;
- VISTA: la propria Ordinanza n° 75/2003 datata 16.09.2003 come da ultimo modificata all'art. 1 dall'ordinanza n° 37/2019 datata 29.08.2019 di interdizione fino a un miglio nautico del tratto di mare compreso fra Punta delle Chiappe e Punta Labronzo dell'Isola di Stromboli;
- VISTE: le videoconferenze presiedute dal Capo Dipartimento Protezione Civile e i relativi aggiornamenti inerenti l'emergenza citata e, in particolare quella tenutasi a margine della riunione della commissione "grandi rischi" del 30 agosto c.a., nel corso della quale è emersa l'opportunità di estendere il divieto di navigazione vigente dall'attuale 1 miglio nautico dalla costa a 2 miglia nautiche, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dai "Centri di competenza" a seguito dei fenomeni registratisi a partire dalla giornata del 03.07.2019 e successivamente al nuovo evento parossistico del 28.08.2019;
- CONSIDERATA la necessità di adottare, per quanto di competenza ed in via cautelativa, ulteriori misure a salvaguardia e tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione;
- VISTI: gli articoli 16, 17, e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 e 524 del Regolamento Navigazione Marittima, nonché l'articolo 8, della Legge 08.07.2003 n° 172;
- VISTI: gli atti d'ufficio.

ORDINA

Articolo 1

con decorrenza immediata, il divieto di navigazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza 37/2019 del 29.08.2019 è così modificato: tratto di mare entro 2 miglia nautiche dalla costa compresa fra Punta delle Chiappe e Punta Labronzo dell'Isola di Stromboli, come meglio rappresentato nell'allegato stralcio cartografico – raffigurante i vertici di interdizione "alfa" e "bravo" – che costituisce parte integrante della presente ordinanza;

Articolo 2

il divieto di cui all'art. 1 non si applica alle unità aventi compiti di vigilanza in mare in relazione ai rispettivi profili di competenza, nonché a quelle che trasportano personale scientifico, preventivamente autorizzate dall'autorità marittima, su richiesta inoltrata tramite il Dipartimento della Protezione Civile;

Articolo 3

salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1174 Cod. Nav. ovvero a norma dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto (D.lgs. n°171 del 18.07.2005) e ss.mm. e ii. e da altre leggi speciali;

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'albo di questa Capitaneria di Porto, con diffusione/divulgazione, altresì assicurata, mediante:


- Trasmissione al Comune di Lipari ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessati;
- Inserimento alla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/milazzo, alla voce "Ordinanze".

Milazzo li, 30 agosto 2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco TERRANOVA



Allegato
all'ordinanza 38/2019
del 30/08/2019



Punto	Latitudine	Longitudine	Datum
ALFA (P.ta delle Chiappe)	38°49'.1710 N	15°09'.4640 E	WGS84
BRAVO (P.ta Labronzo)	38°50'.1207 N	15°11'.2108 E	WGS84